

COMUNE DI GENOVA

REP. 67788

Accordo quadro fra il Comune di Genova e la Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO ONLUS per l'affidamento dei servizi socio educativi, socio assistenziali e di sostegno didattico per alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione pubbliche e paritarie - Accordo QUADRO 4 (Medio Ponente – Ponente).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 30 (trenta) del mese di giugno in Genova, presso una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,

INNANZI A ME – Avv Graziella DE NITTO VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità denominato “Comune” nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA (omissis) domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo, in esecuzione della determinazione dirigenziale della medesima Direzione n.2015-_146.4.0_43.

E PER L'ALTRA PARTE - la Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO ONLUS di seguito per brevità denominata Cooperativa CO.SER.CO, con sede in Genova Via Polleri 3 - C.A.P. 16125 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n. 02655780100 rappresentata dalla Dottoressa Gabriella GIAMPIERI (omissis) e domiciliata presso la sede della Cooperativa in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quali Signori componenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono

certo;

premettono

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili n. 2014.146.4.0-81 come modificata dalla determinazione n. 2014.146.4.0- 85, esecutive ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D.to L.vo 12 aprile 2006 n. 163, al conferimento di numero cinque Accordi Quadro per la gestione dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico, per un importo complessivo di Euro 7.222.207,01 (settemilioniduecentoventiduemiladuecentosettevirgolazerouno) - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero - oltre IVA;

- che il servizio di cui trattasi non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 c.7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico nn 219 del 26 settembre 2014, 246 del 24 ottobre 2014 e n.76 del 13 aprile 2015 - redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, l'Accordo QUADRO 4 (Medio Ponente – Ponente) in oggetto venne aggiudicato provvisoriamente, alla Cooperativa CO.SER.CO per essere risultata prima nella graduatoria formatasi, avendo presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico;

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la scuola dell'obbligo n.2015_146.4.0_43 in data 29 aprile 2015

esecutiva l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente l'Accordo QUADRO di cui

trattasi alla Cooperativa CO.SER.CO;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali

comunicazioni.

- che è stato emesso il DURC per la stipula del contratto in data 24 aprile 2015 C.I.P. n.

20151930299432.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'Accordo QUADRO - Il Comune come sopra rappresentato,

esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 affida

alla Cooperativa CO.SER.CO che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna,

l'espletamento dei servizi socio educativo rivolto ad alunni disabili frequentanti i servizi per

l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione pubbliche e paritarie, socio assistenziale

specialistico per alunni pluridisabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate (poli

gravi) e di sostegno didattico nelle scuole e nei nidi d'infanzia comunali relativi all'Accordo

QUADRO 4 (Medio Ponente – Ponente) .

L'operatore economico s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria

offerta economica e tecnica.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto – L'Accordo Quadro viene conferito ed accettato sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente accordo quadro e, per

quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal Capitolato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla

determinazione dirigenziale n. 2014.146.4.0-81 nonché alle condizioni di cui alla

determinazione dirigenziale n. n.2015_146.4.0_43, entrambe della Direzione Scuola e

Politiche Giovanili, che costituiscono un unico documento informatico che le Parti

dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io

Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega

al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si

obbligano a fare riferimento al Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del

Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile

2011.

Articolo 3. Importo dell'accordo quadro e appalti specifici – Le parti come sopra

costituite dichiarano che l'importo complessivo dell'accordo quadro, a seguito del ribasso

percentuale offerto del 4,833% (quattrovirgolaottocentotrentatatreper cento), è pari a EURO

1.408.497,60 (unmilionequattrocentottomilaquattrocentonovantasettevirgolasessanta) al

netto dell'I.V.A.

I servizi saranno richiesti con appositi contratti fino alla concorrenza del predetto importo

sulla base dei prezzi unitari offerti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i prezzi unitari offerti in sede di gara sono i

seguenti: progetti socio educativi Euro 19,27 (diciannovevirgolaventisette); progetti socio

assistenziali Euro 18,12 (diciottovirgoladodici); progetti di sostegno didattico Euro 19,20

(diciannovevirgolaventi).

I prezzi dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Contratti, saranno adeguati

nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie.

Inoltre la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Durata - L'accordo quadro ha durata di venti mesi; tale durata è comunque commisurata all'importo di spesa di cui al precedente articolo 3); quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui al precedente articolo 3), in quel momento il presente accordo quadro si intenderà risolto.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante applicare all'accordo quadro un periodo ulteriore estensibile non superiore a 20 mesi, e di conseguenza per una durata massima totale complessiva pari a 40 mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione dell'accordo stesso.

Articolo 5. Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici – La Cooperativa CO.SER.CO si impegna a fornire i servizi previsti dal presente accordo e con le modalità e nei tempi disposti nei contratti esecutivi.

Tali contratti esecutivi, redatti nella forma di scrittura privata e da registrarsi solo in caso d'uso, verranno sottoscritti annualmente e almeno 7 giorni prima rispetto all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, fatti salvi gli accordi più favorevoli fra le parti.

Nel contratto d'appalto specifico verrà dettagliata: la tipologia e quantità delle prestazioni e degli utenti, il periodo di esecuzione, i luoghi di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche, gli obblighi del gestore e le penalità già riportate nel capitolato speciale rispettivamente agli articoli 6 e 12.

L'operatore economico dovrà eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nel progetto - offerta presentato in sede di gara tenuto conto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione disposti nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

Articolo 6 Oneri a carico dell'appaltatore – La Cooperativa CO.SER.CO è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Per tutta la durata dell'accordo quadro il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del sig. Marcello VALERI (omissis), che potrà venire sostituito in caso di impedimento da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà tempestivamente essere comunicato al Comune.

L'impresa è individuata quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal decreto stesso; responsabile per i predetti adempimenti è la Dott.ssa Gabriella GIAMPIERI, anti generalizzata.

Articolo 7 Responsabilità verso terzi e assicurazione – La Cooperativa CO.SER.CO assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili polizza assicurativa, così come previsto all'art.6 comma 8 del Capitolato, che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Art 8 Sicurezza - E' fatto obbligo alla Cooperativa, al fine di garantire la sicurezza sui

luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia: "Miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro" (D. Lgs. 81/2008).

La Cooperativa deve comunicare al Comune il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

Articolo 9 Pagamenti – Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità meglio previste in ciascun contratto specifico.

Tutte le fatture dovranno essere intestate al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili; i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso (omissis).

La Cooperativa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 10. Risoluzione dell'accordo quadro e recesso – Il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di appalto specifici, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente accordo non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010. In tal caso

l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

- in caso di mancata assunzione degli operatori del precedente gestore che ne hanno titolo e

volontà. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del

Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale

attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. E' fatto salvo il

caso in cui il mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili

alla Società, con onere della prova a suo carico.

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per

l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di

intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita

richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita

interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione

del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese

subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione

del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti, l'accordo quadro sarà risolto con effetto

immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o

PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione dell'accordo quadro non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al

risarcimento dei danni subiti.

E' facoltà del Comune risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese della impresa assegnataria qualora l'impresa stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Impresa stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 C.C. le seguenti fattispecie:

- a) applicazione delle penali previste dall'art. 12 del capitolato speciale per un importo superiore al 10% dell'importo di cui al presente accordo contrattuale;
- b) oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune fermo restando l'obbligo delle penali previste dal capitolato.
- c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'Impresa per porre fine all'inadempimento.

Nei casi a), b) e c) di cui sopra il Comune, nell'ambito di ciascun appalto specifico, procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Impresa dovrà uniformarsi agli standards richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni; Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della società nonché sulla cauzione, senza

necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

L'accordo si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Diritto di recesso - La stazione appaltante può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

Il Comune, dopo i primi sei mesi di durata dell'accordo, ha facoltà di recedere unilateralmente al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione a seguito di stipula di accordo a conclusione di un percorso di riprogettazione dei servizi e delle attività condotto congiuntamente con il Forum del Terzo Settore in conformità a quanto previsto dalla L. 328/2000.

Forza maggiore - Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi contrattuali derivanti dal presente accordo sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, saccheggi, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemia ed in genere qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali afferenti lo specifico appalto, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Articolo 11 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 12 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Cooperativa

CO.SER.CO ha presentato polizza fidejussoria (omissis) per l'importo di Euro 70.424,88

(settantamilaquattrocentoventiquattrovirgolaottantotto) ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, avente validità fino al 10 febbraio 2017.

Detta garanzia (cauzione), previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dell'Accordo QUADRO e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

Articolo 13 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo il presente accordo e quelle ad esso conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui nel primo caso si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 inoltre le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto la Cooperativa Sociale di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10 - comma 8 - del D.to L.vo 460 del 4 dicembre 1997.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta di undici pagine e parte della dodicesima da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di

firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale

Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

La Stazione Appaltante Dott.ssa Maria Letizia SANTOLAMAZZA

Il Contraente Dott.ssa Gabriella GIAMPIERI

Ufficiale Rogante Avv. Graziella DE NITTO (sottoscritto digitalmente)